



# Circolare periodica fiscale

## CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE 2024

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondiscono i chiarimenti in ordine all'istituto del Concordato Preventivo Biennale, i nuovi termini degli adempimenti tributari e le recenti riduzioni delle sanzioni da ravvedimento operoso.*

*Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di ottobre 2024.*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
[studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com)  
[www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE .....	5
PROCEDURA DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE .....	8
NUOVI TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.....	9
RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO .....	11
DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO .....	13
DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE PER DEBITI ERARIALI SCADUTI.....	15
CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 .....	17
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA .....	18
ACCONTI DI NOVEMBRE .....	19
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA.....	21
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2024.....	22



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
*Centro Meridiane Torre B*

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## NOTIZIE IN SINTESI

### ECOBONUS E TARDIVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

- La Cassazione ha ritenuto valida la detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Ecobonus) anche se il beneficiario non ha inoltrato all'Enea i dati relativi ai lavori entro i 90 giorni dalla loro conclusione previsti dalla normativa.
- La formulazione letterale della disposizione, infatti, non permette di desumere una causa di decadenza dal bonus legata all'omessa comunicazione nei termini, data anche la mera finalità statistica che detta comunicazione persegue.

### CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER AFFITTI BREVI E SANZIONI

- Il Ministero del Turismo ha pubblicato una serie di Faq in tema di codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. Tra queste, è stato chiarito che le disposizioni legate al Cin sono applicabili dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della piattaforma sull'intero territorio nazionale e, quindi, dal 2.11.2024.
- Inoltre, se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell'applicazione delle disposizioni del Cin, si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il Cin. Di conseguenza, 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta e dopo tali termini scatteranno le sanzioni, ossia da gennaio 2025.
- Al contrario, se si ottiene il codice regionale o provinciale dopo l'avvio del Cin, si avranno 30 giorni di tempo per ottenere il nuovo codice identificativo.

### NUOVI LIMITI PER I BILANCI

- Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della direttiva UE 2023/2775, sono state aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle microimprese e per il consolidato al fine di tenere conto dell'inflazione cumulata.
- Nel primo esercizio dell'attività d'impresa i nuovi limiti non possono essere ragguagliati alla durata dello stesso, poiché la norma cita "l'esercizio" ed è tale anche il primo di attività dell'impresa anche se di durata inferiore all'anno.
- In particolare, per il bilancio in forma abbreviata il totale attivo da non superare sale a 5,5 milioni (prima 4,4) e i ricavi a 11 milioni (prima 8,8), mentre per le microimprese i limiti passano, rispettivamente, a € 220.000 (prima 175.000) e a € 440.000 (prima 350.000).

### CUMULO GIURIDICO

- Tra le modifiche che il D.Lgs. 87/2024 ha apportato all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 relativamente alle sanzioni, la novità di maggiore spessore è l'applicabilità delle regole sul cumulo giuridico anche in sede di regolarizzazione spontanea, in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024.
- L'Ifel ha pubblicato una nota di lettura dedicata alle novità del D.Lgs. 87/2024, recante modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in cui specifica che dal 1.09.2024 non è più applicabile il cumulo giuridico per le violazioni relative ai tributi comunali, se non quando sono ravvisabili il concorso formale, il concorso materiale e la continuazione, anche con illeciti in più annualità

### AZIONI PROPRIE SEMPRE CALCOLATE NEL QUORUM

- La Cassazione ha affermato che, nelle società non quotate, le azioni proprie devono essere tenute in considerazione sia quando si calcola il quorum costitutivo dell'assemblea sia quando si calcola il quorum deliberativo ai sensi dell'art. 2357-ter, c. 2 c.c.
- In altri termini, le azioni proprie devono essere considerate come partecipanti all'assemblea all'apertura dell'assemblea e successivamente nel momento della votazione devono essere computate nel denominatore, sia nel caso in cui il quorum deliberativo debba essere calcolato sull'intero capitale sociale sia nel caso in cui debba essere calcolato sul solo capitale presente in assemblea.

### PROVENTI ABITUALI DEL COLLEZIONISTA DI OPERE D'ARTE

- La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte ha affermato che i proventi del collezionista privato, derivanti dalla cessione abituale e continuativa di opere d'arte e beni d'antiquariato, comportano la qualificazione degli stessi come reddito d'impresa.



REPORT  
DI SOSTENIBILITÀ  
E PRINCIPIO  
DI DOPPIA  
RILEVANZA

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della direttiva UE 2022/2464 sul reporting di sostenibilità aziendale. In particolare, è stato introdotto il principio di doppia rilevanza o materialità, ossia le imprese obbligate dovranno fornire le informazioni necessarie alla comprensione sia dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

CONCORSO  
DEL  
PROFESSIONISTA  
SOLO  
CON SPECIFICI  
BENEFICI

- In tema di concorso del professionista nelle violazioni commesse dai propri clienti, la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista risponde a titolo di concorso delle violazioni tributarie commesse dalla società cliente ma deve aver conseguito un beneficio specifico, non limitato al corrispettivo ordinario connesso alle prestazioni professionali rese.
- Secondo la Suprema Corte, quindi, la responsabilità del consulente scatta solo se egli consegue benefici che vadano ben oltre il corrispettivo della propria prestazione. Di conseguenza sarebbe esclusa la responsabilità del professionista terzo in assenza di un proprio interesse, verosimilmente economico..

VIOLAZIONI  
NEL CONTRATTO  
A TERMINE  
DAL 17.09

- Il D.L 16.09.2024, n. 131, in vigore dal 17.09.2024, ha modificato l'art. 28, cc. 2 e 3, D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), stabilendo che il giudice, quando dichiara illegittimo un rapporto a termine e ne dispone la trasformazione nel contratto a tempo indeterminato, può fissare un risarcimento del danno superiore a 12 mensilità di retribuzione (limite massimo fino al 16.09), qualora il lavoratore dimostri un maggiore danno.

RATEAZIONE  
A 120 RATE  
DAL 1.01.2025

- Durante lo Speciale Telefisco 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per applicare la dilazione a 120 rate mensili con l'agente della riscossione, introdotta dalla riforma della riscossione, è necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.
- Le nuove regole sulla rateazione sono destinate a operare dalle istanze presentate dal 1.01.2025.

REGIME  
FORFETARIO  
E QUADRO RS

- L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2024, ha chiarito che i contribuenti forfetari sono tenuti alla dichiarazione delle sole spese documentate dalla fattura, indicando nel prospetto "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti e professioni - Obblighi informativi", contenuto nel quadro RS del modello Redditi, i costi e le spese relativi a beni o servizi usati in maniera promiscua nella misura del 50%.
- Inoltre, è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi devono essere indicate al lordo dell'Iva.

CREDITO IVA  
DELLA SOCIETÀ  
ESTINTA

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, a seguito della conclusione di una procedura di liquidazione volontaria, non permette ai soci di sostituirsi a essa con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione per recuperare l'Iva relativa a un credito non incassato.
- Il diritto di credito verso l'Erario in relazione alla maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme alla società.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

**SOCIETÀ  
DI COMODO  
E DIRITTO ALLA  
DETRAZIONE IVA**

- La Corte di Giustizia Europea ha affermato che deve essere disapplicata la disciplina delle società di comodo, essendo in contrasto con il sistema armonizzato dell'Iva; tuttavia, non può essere negato il diritto al recupero Iva in presenza di determinate condizioni.
- Di conseguenza, la Cassazione ha affermato che il riconoscimento del diritto di detrazione dell'Iva è legittimo se la società non operativa abbia effettivamente esercitato un'attività economica nel corso del periodo d'imposta, abbia impiegato i beni e i servizi acquistati per le sue operazioni soggette all'imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche, e se le operazioni non si inseriscano in una frode o non integrino un abuso.

**PATENTE  
A CREDITI  
PER IMPRESE  
NON EDILI**

- Dal 1.10.2024 l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili si applica anche alle imprese non qualificabili come imprese edili e ai lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

**MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

L'art. 4 D. Lgs. 108/2024, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D. Lgs. 13/2024, è destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. A tal riguardo, il decreto modifica i termini per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31.07 ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Sono inoltre aggiunte ulteriori cause di esclusione dall'istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

**TERMINE  
DI ADESIONE  
ALLA  
PROPOSTA DI  
CONCORDATO**

- A regime, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.07, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
- Per il primo anno di applicazione dell'istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

REQUISITI  
DI ACCESSO  
AL  
CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE

- Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi.
- I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
- Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di € 5.000.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

ULTERIORI  
CAUSE  
DI ESCLUSIONE  
DAL  
CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
  - a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
  - b) condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall'art. 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quelle già previste:
  - b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
  - b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
  - b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.

DECADENZA  
DAL  
CONCORDATO

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

REDDITO  
DI LAVORO  
AUTONOMO  
OGGETTO  
DI CONCORDATO

Sono esclusi, dai valori considerabili nell'ambito dell'attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale (art. 54, c. 1-quater, Tuir).

REDDITO  
D'IMPRESA  
OGGETTO DI  
CONCORDATO

- In materia di reddito di impresa oggetto di concordato, sono ricompresi tra i valori da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, anche le perdite su crediti.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

RILEVANZA  
DELLE BASI  
IMPONIBILI  
CONCORDATE

- Sono inoltre contemplati tra i suddetti valori gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti.

DETERMINAZIONE  
E  
DEGLI ACCONTI  
PER I PERIODI  
OGGETTO  
DI CONCORDATO  
PREVENTIVO

- Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% (anziché 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
- L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
  - a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
  - b) se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 % della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
  - c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com




REGIME  
OPZIONALE  
CON IMPOSTA  
SOSTITUTIVA  
SUL MAGGIOR  
REDDITO  
CONCORDATO  
PER I SOGGETTI  
ISA

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto (reddito normalizzato), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
  - a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  - b) del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  - c) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
- L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

### PROCEDURA DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In prossimità della scadenza per aderire al concordato preventivo biennale (annuale per i soggetti forfettari), attualmente prevista per il 31.10.2024, occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali), sia all'analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Le regole si differenziano in relazione alle caratteristiche dei contribuenti, ossia al fatto che si tratti di soggetti ISA o esclusi da tale disciplina.

Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo.





			<p>successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p>
<p>MODALITÀ PER L'ADESIONE</p>	<p>A regime</p>	<p>Per il 2024 e il 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili entro i software operativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 15.06.2024 per i contribuenti ISA;</li> <li>- il 15.07.2024 per i contribuenti forfettari già dal 2023.</li> </ul> </li> <li>• I software applicativi "Il tuo ISA 2024 CPB", "RedditiOnLine Pf 2024" e "Redditi PF Web" precompilato sono stati modificati ai fini del calcolo del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, nonché per la trasmissione telematica dell'accettazione della proposta.</li> <li>• L'adesione dovrà avvenire entro il 31.10.2024, ossia entro il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.</li> </ul>
	<p>Per il 2024 e il 2025</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adesione avverrà, utilizzando una piattaforma informatica resa disponibile entro il 1.04 di ciascun anno, non oltre il termine previsto per il versamento delle imposte (31.07 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</li> <li>• Esemplificando, il 1.04.2025, per chi non avrà aderito per il biennio 2024-2025, sarà possibile aderire per il biennio 2025-2026.</li> <li>• Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software "IITuolsa" permetterà di conoscere il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10.</li> <li>• Il passo ulteriore prevede il temperamento del calcolo per effetto dei coefficienti ex D.M. 14.06.2024.</li> <li>• Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l'apposito rigo (P10) del quadro CPB; poiché la maggior parte dei dati richiesti corrisponde con quelli da indicare nel modello ISA, presumibilmente il software riserverà larghissima incidenza al punteggio ISA, ferma restando la ponderazione dei medesimi in funzione dei coefficienti previsto dal D.M. 14.06.2024. Tale calcolo si rifletterà sul reddito del periodo d'imposta 2023, che funge da base per la determinazione degli importi rilevanti per il 2024 e il 2025.</li> <li>• La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 31.10.2024.</li> </ul>

## NUOVI TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'art. 2 D.Lgs. 108/2024 sposta al 31.10, anziché al 30.09, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap. Per i soggetti Ires, è fissato all'ultimo giorno del 10° mese, anziché del 9° mese, successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione. In merito al termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni,



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

l'art. 3 aumenta, per le attività elaborate da gennaio 2025, da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste.

#### DISPONIBILITÀ DEI PROGRAMMI INFORMATICI ISA

A regime è stabilito al 15.04, anziché al 15.03, del periodo d'imposta successivo, il termine di messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA. In tal modo, sono allineati al 15.04 i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

#### VERSAMENTO IVA

Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100.

Per i contribuenti trimestrali, si allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.

#### DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e, tra questi, la relazione illustrativa cita, a titolo esemplificativo, le società tra professionisti.

#### TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DI LAVORO AUTONOMO

In materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, si dispone che dal 2025 le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina vigente fissa tale termine al 31.10).

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2024

- Con effetto dal 2.05.2024 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica - fissato al 30.09 di ogni anno dal D.Lgs. 1/2024 - viene invece stabilito al 31.10.
- Allo stesso modo il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti all'Ires, stabilito dal testo vigente all'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, viene posticipato al 10° mese.

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2025

- I termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef ed Ires, applicabili dal 1.04.2025, sono posticipati:
  - dall'1 al 15.04 dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare);
  - dal 30.09 al 31.10 il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone;
  - all'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (il testo vigente prevede il 9° mese) il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires.

**MEMORIZZAZIONE  
E INVIO  
CORRISPETTIVI  
GIORNALIERI**

Ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate è consentito che la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste, anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento.

**RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**

L'art. 3, c. 1, lett. g) D. Lgs. 87/2024 ha apportato modifiche all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1997, applicabili alle violazioni commesse dal 1.09.2024. In particolare, sono ritoccate le riduzioni delle sanzioni per adeguarle al nuovo procedimento e alla notifica dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000. Inoltre, è introdotto nell'istituto del ravvedimento il cumulo giuridico delle violazioni ex art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997, che opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Misura <sup>1</sup>	Oggetto	Termine	
1/10 del minimo: ravvedimento breve	Mancato pagamento del tributo o di un acconto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 30 giorni dalla data della commissione.</li> <li>Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.</li> </ul>	Per qualsiasi tributo
1/9 del minimo <sup>1</sup> : ravvedimento intermedio	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.</li> <li>Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.</li> </ul>	
1/8 del minimo: ravvedimento lungo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.</li> <li>Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.</li> </ul>	
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.</li> <li>Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.</li> </ul>	
1/6 del minimo: con schema d'atto senza Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di	



	o sul pagamento del tributo.	constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	
1/5 del minimo: con notifica di Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	Solo per i tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate
1/4 del minimo: con schema d'atto preceduto da Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 218/1997.	
1/10 del minimo	Omissione della presentazione della dichiarazione.	Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni.	Per qualsiasi tributo
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La riduzione della sanzione, in ogni caso, è esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 gg.</li> <li>Il ravvedimento non è più applicabile dopo la presentazione della domanda di adesione del contribuente in occasione dello schema di contraddittorio preventivo, nonché dopo la comunicazione del contribuente di adesione al verbale.</li> </ul>		

Utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti	
Definizioni	<p>Crediti inesistenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per "crediti inesistenti" si intendono:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;</li> <li>i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.</li> </ol> </li> </ul>
	<p>Crediti non spettanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per "crediti non spettanti" si intendono:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;</li> <li>i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;</li> <li>i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.</li> </ul> </li> </ul>
Sanzioni	<p>Credito non spettante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione è pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.</li> <li>La sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti.</li> </ul>



	Difetto di adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica la sanzione di € 250 quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;</li> <li>• la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.</li> </ul> </li> </ul>
	Credito inesistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di utilizzo di un credito inesistente, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quater), n. 1) D. Lgs. 74/2000 (crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento), si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.</li> <li>• Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quater), n. 2) D. Lgs. 74/2000 (crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici) la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.</li> </ul> <p>È soppressa la norma che escludeva, in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, l'applicazione della definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 17, c. 2 D. Lgs. 472/1997.</p>

Ravvedimento per omessi versamenti		
Violazione	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.</li> <li>• La sanzione varia dallo 0,08% per un giorno di ritardo all'1,17% per 14 giorni di ritardo.</li> </ul>
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,50% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,50% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,125% (25% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	3,57% (25% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di constatazione.	4,17% (25% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.	5% (25% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.	6,25% (25% x 1/4)

### DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.08.2024, n. 184, Serie generale, il D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, di riordino del sistema nazionale della riscossione, in vigore dall'8.08.2024, che ha apportato modifiche alla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE

- Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
  - a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  - b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  - c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1.01.2029.
- Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
  - a) per le somme di importo superiore a € 120.000, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  - b) per le somme di importo fino a € 120.000:
    1. da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    2. da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    3. da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1.01.2029.
- A tali fini, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
  - a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:
  - a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  - b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lett. b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lett. b).

## RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI SOLIDALI

- In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della 1ª rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
- L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com



## COMPENSAZIONE TRA RIMBORSI E IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

- Il pagamento mediante compensazione volontaria opera solo per i rimborsi di importo superiore a € 500 e la verifica sul beneficiario del rimborso deve essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente).
- In caso di rifiuto della proposta di compensazione o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
- Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'art. 28-ter D.P.R. 602/1973, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-riscossione.
- Le disposizioni dell'art. 28-ter D.P.R. 602/1973 si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'Economia.

## DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE PER DEBITI ERARIALI SCADUTI

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L'art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 interviene sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza; è pertanto, eliminata la previsione dell'integrale rimozione dell'ammontare dei debiti scaduti.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com



<b>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500</b>	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori <sup>1</sup> .	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposte dirette (Irpaf, Ires);</li> <li>- Irap;</li> <li>- addizionali alle imposte dirette;</li> <li>- Iva;</li> <li>- altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).</li> </ul> </li> </ul>	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
<b>DIVIETO ASSOLUTO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000</b>	Ruoli scaduti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.</li> <li>• Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali.</li> <li>• Pertanto, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.</li> </ul>	
	Vincolo	La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.	
	Limiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione non opera: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</li> <li>- per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</li> </ul> </li> </ul>	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	

Nota<sup>1</sup>

In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perchè non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpaf pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).



## CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

L'art. 38 D.L. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Il D.D. 6.08.2024 ha disposto l'apertura dal 7.08.2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini. Il D.D. 11.09.2024 ha attivato dal 12.09.2024, la funzionalità del portale per l'invio delle comunicazioni di completamento.

### PROCEDURA PER L'ACCESSO

- Per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione del risparmio energetico.
- Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
- A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.
- A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28.02.2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione dell'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente alla certificazione ex ante e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.
- Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.



La documentazione deve essere presentata, in via telematica, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito Internet del GSE, accessibile tramite Spid, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.



- La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
  - a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  - b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.



Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.


Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.



- L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile
- Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.

## VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.



## ACCONTI DI NOVEMBRE

Entro il 30.11.2024 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

MODALITÀ DI CALCOLO<sup>1</sup>

PERSONE FISICHE  Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2024 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del 100%.</li> <li>• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2024).</li> </ul> <p>Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.</p>	
	Da € 258,00 La 1ª rata supera € 103,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 1.07.2024<sup>1-2</sup> (31.07.2024 soggetti Isa<sup>3</sup>) senza maggiorazione.</li> <li>• Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>).</li> </ul>
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il mese di novembre (2.12.2024).</li> <li>• Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>).</li> </ul>
SOCIETÀ DI CAPITALI  Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2024 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del 100%.</li> <li>• Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (2.12.2024).</li> </ul>	
	Da € 258,00 La 1ª rata supera € 103,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (1.07.2024 e 31.07.2024 per soggetti Isa)<sup>2</sup>.</li> <li>• Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>).</li> </ul>
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'11° mese dell'esercizio (2.12.2024).</li> <li>• Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>).</li> </ul>
ACCONTO IRAP  Rigo IR21 - Mod. Irap 2024	Società di persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00.</li> <li>• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>), entro il 1.07.2024 (31.07.2024 per i soggetti Isa)<sup>2</sup>;</li> <li>- 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>), entro il mese di novembre (2.12.2024).</li> </ul> </li> <li>• Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.</li> </ul>	
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;</li> <li>- 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa<sup>3</sup>), entro l'11° mese del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>	

Note	<p>1) È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.</p> <p>2) La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2024, con una maggiorazione dello 0,40% (30.08.2024 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.</p>
------	---



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

- 3) Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

L'art. 16 D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. L'art. 1 D.L. 113/2024 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina, prevedendo, in particolare, che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.

### CREDITO DI IMPOSTA

- È previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.
- La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a) TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
- Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1.01.2024 al 15.11.2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni.
- Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a € 200.000.
- Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Ciò a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
- Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

### COMUNICAZIONI

- Gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12.06.2024 devono inviare all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
- La nuova comunicazione deve essere presentata dal 18.11.2024 al 2.12.2024.

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12.06.2024 reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com



La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall'art. 1 D.L. 113/2024 e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024. Pertanto, non potranno essere più presentate le comunicazioni.

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Martedì 15 ottobre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Mercoledì 16 ottobre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2024.</p>



		<p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Mercoledì 16 ottobre (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	Ragionieri Commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2024.
Domenica 20 ottobre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Venerdì 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 30 ottobre	Imposte dirette	<p>Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2024 (D. Lgs. 108/2024).</p> <p>Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2023.</p> <p>Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2023 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Concordato preventivo biennale - Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale.</p>
	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2024 - 30.09.2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p>

	Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento - Il D.L. 39/2024 ha ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo. La nuova scadenza per la presentazione dell'istanza è il 31.10.2024. Chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento dell'unica o prima rata può scegliere di revocare l'adesione entro il 30.09.2024.
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Dottori commercialisti	Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2024 e contributo di maternità 2024.
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Nota	Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com